



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1287

APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DEI SIGG. ALESSANDRO ALESSANDRINI E ANGELO AMBROSINO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6539 del 14 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alessandro Alessandrini, nato a Roma (RM) il 3 febbraio 1960;

VISTA la delibera Consob n. 9297 del 19 giugno 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Angelo Ambrosino, nato a Roma (RM) il 27 febbraio 1965;

VISTA la delibera Consob dell'8 maggio 2018, efficace dal 6 giugno 2018, con cui il Sig. Angelo Ambrosino è stato sospeso per un periodo di quattro mesi, dall'Albo unico dei Consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. c), del Testo Unico;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 21 novembre 2018 (prot. n. 40573 del 22 novembre 2018) con cui IW Bank S.p.A. ha segnalato a questo Organismo il compimento di presunte irregolarità da parte dei Sigg. Alessandro Alessandrini e Angelo Ambrosino, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 9 maggio 2019 (prot. n. 35429/19), notificata in pari data al Sig. Alessandro Alessandrini e in data 24 maggio 2019 al Sig. Angelo Ambrosino, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione di determinate disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, in particolare:

- al Sig. Alessandro Alessandrini, è stata contestata la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:
 - art. 158, comma 1:
 - per aver fornito informazioni non rispondenti al vero all'intermediario;
 - per non aver adempiuto agli obblighi di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Il Sig. Alessandrini con le sue condotte ha, infatti, consentito al Sig. Ambrosino di eludere il provvedimento di sospensione sanzionatoria adottato dalla Consob, offrendogli la possibilità di mantenere la relazione professionale con i clienti e di operare durante il periodo di sospensione;
 - art. 159, commi 1, per non essersi conformato agli obblighi di presentazione e di comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti;
- al Sig. Angelo Ambrosino sono state contestate la seguenti violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari:
 - per non aver osservato i provvedimenti di sospensione adottati dalla Consob nell'esercizio dei poteri di vigilanza;
 - per non aver adempiuto agli obblighi di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Il Sig. Ambrosino ha disatteso gli oneri di correttezza nei confronti dei clienti, dell'intermediario e dell'Autorità di Vigilanza, incontrando i clienti e operando quale consulente finanziario in vigenza del periodo di sospensione;

RILEVATO che, con nota del 5 giugno 2019 (prot. n. 42747 di pari data) il Sig. Alessandro Alessandrini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 7 giugno 2019 (prot. n. 43324 di pari data) e dell'11 giugno 2019 (prot. n. 44306 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute con nota del 5 giugno 2019 (prot. n. 42708 di pari data) nell'interesse del Sig. Alessandro Alessandrini;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Alessandro Alessandrini, svoltasi in data 19 giugno 2019, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con nota del 5 giugno 2019 (prot. n. 42728 di pari data);

VISTA l'integrazione documentale alle memorie difensive, prodotta nell'interesse della Parte con nota del 10 luglio 2019 (prot. n. 51039 di pari data);

ESAMINATE le memorie difensive pervenute con nota del 6 giugno 2019 (prot. n. 43175 di pari data) nell'interesse del Sig. Angelo Ambrosino;

VISTA la Relazione Tecnica dell'11 novembre 2019 (prot. n. 80233 di pari data) predisposta dall'Ufficio Vigilanza Albo, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, volta a verificare alcuni aspetti emersi dalle difese svolte dalle parti;

VISTA la nota dell'11 novembre 2019 (prot. n. 80234 di pari data) con la quale copia della predetta Relazione Tecnica è stata trasmessa agli interessati;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, ricevuta in data 11 novembre 2019 dai Sigg. Alessandro Alessandrini e Angelo Ambrosino, questi ultimi non si sono avvalsi della facoltà di presentare proprie osservazioni in replica;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 13 dicembre 2019 – trasmessa in pari data anche ai consulenti interessati (prot. n. 86934 del 13 dicembre 2019) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra richiamati e rispettivamente contestati ai Sigg. Alessandro Alessandrini e Angelo Ambrosino, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Alessandro Alessandrini, con nota del 10 gennaio 2019 (prot. n. 1150 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Angelo Ambrosino, con nota del 10 gennaio 2019 (prot. n. 1247 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Alessandro Alessandrini, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 1, del Regolamento Intermediari e, a carico del Sig. Angelo Ambrosino, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, con riferimento al Sig. Alessandro Alessandrini, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione all'intermediario di informazioni non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del Testo Unico in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 1, del Regolamento Intermediari;
- per l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie risulta estremamente rilevante. Il Sig. Alessandrini è infatti venuto gravemente meno ai propri doveri professionali di consulenza e assistenza nei confronti dei clienti ad esso assegnati, consentendo al Sig. Ambrosino di svolgere prolungatamente al suo posto l'attività di consulenza in seguito all'interruzione del rapporto di agenzia intercorrente con l'intermediario e, soprattutto, anche nella vigenza del provvedimento di sospensione sanzionatoria adottato dalla Consob;
- con riguardo alla gravità delle condotte va rilevato che, la pluralità di violazioni poste in essere – due delle quali relative a tipologie di estrema gravità, quali le false informazioni all'intermediario e la mancata assistenza ai propri clienti che ha consentito al Sig. Ambrosino l'elusione del provvedimento di sospensione sanzionatoria adottato dalla Consob – e le modalità con cui sono state attuate, nonché il protrarsi nel tempo dell'irregolare attività di consulenza prestata, grazie alla propria condotta omissiva, da parte del Sig. Ambrosino, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Alessandro Alessandrini a titolo di dolo.

CONSIDERATO che, con riferimento al Sig. Angelo Ambrosino, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- per le violazioni concernenti l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della gravità, che nelle fattispecie risulta particolarmente rilevante, atteso che:

- il Sig. Ambrosino ha protratto il proprio rapporto di consulenza e assistenza nei confronti di alcuni clienti nonostante l'intervenuta estinzione del rapporto di agenzia con l'intermediario, celando detta contingenza ai clienti e all'intermediario stesso e servendosi a tal fine dell'apporto del consulente al quale detti clienti risultavano formalmente assegnati;
- il Sig. Ambrosino non ha osservato il provvedimento di sospensione sanzionatoria dall'Albo unico dei consulenti finanziari, adottato con delibera Consob n. 20428 dell'8 maggio 2018, avendo continuato a prestare consulenza ai clienti anche nella vigenza del relativo periodo di sospensione;

- con riguardo alla gravità delle condotte va rilevato che l'estrema rilevanza delle violazioni poste in essere, le modalità con cui sono state attutate e il protrarsi nel tempo dell'irregolare attività di consulenza, anche nella vigenza di un provvedimento di sospensione, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Angelo Ambrosino a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Alessandro Alessandrini, nato a Roma (RM) il 3 febbraio 1960, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF;

che il Sig. Angelo Ambrosino, nato a Roma (RM) il 27 febbraio 1965, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti